

Oggetto **Affidamento del servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri aggiuntivo al trasporto pubblico di linea**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

1. avviare la procedura di affidamento diretto della gestione del **servizio di trasporto di persone dedicato agli utenti dell'Istituto di istruzione Superiore MAJORANA di Moncalieri, aggiuntivo al trasporto pubblico di linea**, con la società Linea Azzurra SRL, con sede in Via Lurisia 5, 10024 Moncalieri (TO), (Codice Fiscale e Partita IVA 09501980016), come da percorsi, lunghezze, fermate, orari, frequenze riportati nei programmi di esercizio allegati (Allegato 1), per una spesa complessiva di € 8.640,00 oltre IVA al 10% prenotando la somma di € 9.504,00 a copertura della spesa, come dettagliato in "Applicazione";
2. approvare il testo della convenzione contenente gli obblighi di servizio imposti (Allegato A);
3. di dare atto che la responsabilità di esercizio è in capo al gestore dei trasporti dell'impresa;
4. delegare al Responsabile dell'UO giuridico, contratti e personale la responsabilità e gestione della procedura di cui al precedente punto 1 da svolgersi sulla piattaforma SINTEL.

Motivazione

A seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, sono stati adottati anche nel campo del trasporto pubblico locale provvedimenti normativi allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.

In particolare, nel corso dei mesi è stata normata la limitazione del numero di posti a bordo dei veicoli per favorire il distanziamento tra gli utenti, prevedendo dalla riapertura delle scuole (Allegato 15 al DPCM del 07/09/2020) la possibilità di adottare un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili. Tale limite è stato successivamente diminuito al 50% con il DPCM del 03/11/2020 (art.1 comma 9 lettera mm).

Tali provvedimenti hanno comportato la necessità di potenziare l'offerta di trasporto, al fine di aumentare il numero di veicoli in circolazione e di conseguenza il numero di posti complessivamente disponibili, anche tramite l'aumento del numero di veicoli utilizzati per i servizi di TPL.

In particolare:

- in data 20/3/2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e i referenti del settore hanno sottoscritto un “protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica”, poi ripreso dai successivi decreti come Allegato 14; tali indicazioni sono state inoltre integrate dal documento “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”, pubblicate come Allegato 15 al DPCM del 26/04/2020 e dai provvedimenti successivi;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, all'articolo 200 comma 6 bis, prevede che in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b, del medesimo codice;
- Il decreto legge 16 luglio 2020, n.76 all'articolo 1 dispone le procedure di semplificazione per gli affidamenti di servizi pubblici;
- Il decreto legge 14 agosto 2020, n.104 all'art.44 comma 1 prevede uno stanziamento di risorse (attraverso l'incremento del fondo di cui all'articolo 200 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) da utilizzare anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinati anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione della normativa vigente ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.
- Il DPCM del 07/09/2020 riporta nell'allegato 15 una nuova revisione delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”. Tale provvedimento auspica un aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, anche mediante gli strumenti previsti dalle norme sopra richiamate. I servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL.

Da ultimo e con specifico riferimento al presente provvedimento, la legge 30 dicembre 2020, n.178, all'art.1 comma 816 prevede l'istituzione di un fondo al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore; lo stesso comma prevede che le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del suddetto fondo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le misure di limitazione adottate per il trasporto pubblico locale hanno avuto impatti differenti sul trasporto degli studenti degli Istituti superiori, a seconda dei provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione rispetto alla frequenza in presenza delle lezioni. Il periodo da marzo a giugno 2020 infatti ha visto la sospensione totale delle lezioni, che sono riprese solamente nel mese di settembre. In tale periodo, le aziende di TPL si sono organizzate per potenziare il servizio con corse aggiuntive e poter così trasportare tutti gli studenti nonostante il limite di capacità dell'80% di posti previsti dalla carta di circolazione dei veicoli. L'abbassamento di tale limite al 50% dal mese di novembre 2020 è inizialmente coinciso con la sospensione della didattica in presenza.

Con DPCM del 3/12/2020 è stato stabilito di garantire l'attività didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca a decorrere dal 7 gennaio 2021. A tale fine, è stato istituito presso ciascuna Prefettura un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. La percentuale di studenti in presenza con successivo DPCM del 14/01/2021 è stata poi variata in "almeno al 50% e fino ad un massimo del 75%".

Nel mese di dicembre, nel corso delle interlocuzioni tra Enti nell'ambito dei lavori dei tavoli di coordinamento, al fine di identificare le soluzioni possibili per il trasporto del 75% degli studenti con i limiti del 50% dei posti a bordo dei veicoli, il Comune di Moncalieri ha espresso il proprio interesse a predisporre in via sperimentale l'istituzione di servizi affidati a vettori privati tramite imposizione di obblighi di servizio, a beneficio degli Istituti scolastici ubicati nel proprio comune (Istituto Majorana e Istituto Pininfarina).

Con nota prot. AMP n.549 del 15/01/2021 pertanto il Comune di Moncalieri formalizzava all'Agenzia la richiesta di predisporre e attivare apposita convenzione per l'imposizione e la compensazione di specifici obblighi di servizio ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e 817 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale destinati a studenti.

Successivamente con nota prot. AMP n.819/2021 del 20/01/2021, il Comune trasmetteva la documentazione pervenuta da parte degli Istituti Majorana e Pininfarina, relativa alle esigenze di trasporto, in termini di numero di utenti e orari interessati, potenzialmente da soddisfare da parte di eventuali servizi aggiuntivi, oltre a identificare alcune criticità nei servizi di potenziamento introdotti sulla rete di TPL esistente.

Allo stesso tempo, con note prot. nn.520 e 522 del 12/01, l'Agenzia trasmetteva alle Aziende di TPL e ai Comuni piemontesi sede di istituti scolastici copia del documento "Servizi di trasporto pubblico locale per le scuole. Piano Operativo AS 2020-2021 periodo Gennaio – Giugno 2021 Seconda fase (apertura scuole 18 gennaio – 50% didattica in presenza)", con la raccolta delle misure di potenziamento del Trasporto Pubblico Locale introdotte per permettere un rientro in sicurezza degli studenti nelle scuole. Tali misure scaturivano dall'importante lavoro di confronto coordinato dai Prefetti che ha coinvolto le istituzioni, gli enti locali, le scuole e le aziende di trasporto nel mese precedente.

Come illustrato in tale documento, nell'area di Moncalieri sono stati previsti potenziamenti al TPL volti a garantire la mobilità degli studenti interessati sulle linee 45, 67 e 81 della rete urbana e suburbana e sulle linee 14, 180, 259 e 431 della rete extraurbana: tali servizi offrivano capacità aggiuntiva sulle tratte già oggetto di segnalazione da parte del Comune nelle schede di cui alla nota prot. n.819/2021. Inoltre, fin dal 18 gennaio l'Agenzia ha attivato un monitoraggio costante rispetto ai

servizi aggiuntivi, anche al fine di verificare situazioni di criticità particolari nel rispetto dei limiti di carico dei veicoli: nell'area di Moncalieri non sono emerse particolari criticità, a parte alcune segnalazioni di affollamento a bordo dei veicoli, che in realtà si riferivano a eventi in cui il numero di studenti era nei limiti stabiliti dalla normativa, ovvero inferiore al 50% dei posti previsti dalla carta di circolazione.

Al fine di valutare compiutamente la situazione, l'Agenzia ha avviato un'interlocuzione con gli Istituti superiori con sede a Moncalieri (Pininfarina e Majorana), coinvolgendo gli istituti stessi per cercare di attivare uno o più servizi dedicati agli studenti (tipo "bollabus"²), su tratte non servite in modo diretto da altre linee di TPL e non già oggetto di potenziamento. Gli Istituti scolastici hanno fornito all'Agenzia l'indicazione dei numeri di studenti iscritti per ogni sede suddivisi per comuni di residenza, ma hanno segnalato la propria difficoltà a raccogliere dati più dettagliati, volti ad identificare uno o più gruppi stabili di studenti utenti del TPL e titolari di abbonamento (a cui la proposta sarebbe diretta, in quanto destinatari di servizi di potenziamento, e non di nuovi servizi non presenti in precedenza) con origini e destinazioni comuni, in uno scenario che prevede l'alternanza di didattica a distanza e didattica in presenza con orari scaglionati di ingresso e uscita.

In assenza di tali informazioni, l'Agenzia ha evidenziato la difficoltà a procedere con l'identificazione di obblighi di servizio specifici che potessero essere oggetto di un affidamento. Tale situazione è stata segnalata al Comune di Moncalieri con nota prot. n.2401 dell'8/03/2021, con cui si confermava la disponibilità dell'Agenzia nel definire i contenuti di una convenzione qualora emergessero indicazioni ulteriori, o qualora il Comune si facesse portavoce di esigenze puntuali ad oggi non soddisfatte (con il livello di dettaglio necessario alla programmazione di un servizio aggiuntivo, in termini di percorsi e di orari).

Nel corso di un incontro con il Comitato Bus Turistici in data 23/02/2021, a tale proposito, la società Mobitaly aveva manifestato la propria disponibilità a identificare dei gruppi di studenti a cui proporre un servizio sperimentale, tramite algoritmi sviluppati da Fondazione Links, utilizzando l'area di Moncalieri come "caso studio", e a trasmettere i risultati delle proprie analisi all'Agenzia.

Con nota prot. AMP n.4334 del 06/05/2021, a conclusione di tale attività, la società Linea Azzurra S.r.l. trasmetteva all'Agenzia l'elaborazione dei dati raccolti presso l'IIS E.Majorana di Moncalieri tramite la piattaforma informatica <https://scuole.mobitaly.biz/partecipa>. Tale indagine includeva dati riferiti alla situazione di didattica in presenza / a distanza e alle eventuali criticità riscontrate sul TPL dagli studenti. Sulla base delle risposte, grazie all'automatismo elaborato da Fondazione LINKS, sono stati selezionati gli utenti che permettono un utilizzo ottimizzato delle risorse (rispetto dei limiti di capacità; numeriche idonee a giustificare l'erogazione del trasporto collettivo), cercando di creare nella maggior parte dei casi gruppi omogenei e sempre uguali di utenti ("bolla bus"). La società Linea Azzurra richiedeva pertanto autorizzazione all'istituzione dei servizi aggiuntivi così identificati, descritti in termini di percorsi, orari e numeri di studenti interessati nella proposta allegata a tale nota.

La proposta prevede 3 percorsi, ognuno dei quali è rivolto a circa 70 utenti, e per ognuno dei quali sono realizzate 3 corse giornaliere:

- Il percorso 1 (Nichelino via Giusti – La Loggia) risulta parzialmente sovrapposta ad altre linee di TPL (linea 39 su Nichelino, linee extraurbane 259 di Bus Company e 431 di SADEM a La Loggia), ma è rivolto a servire gli studenti con maggior capillarità: la linea 39 infatti non raggiunge l'Istituto Majorana, ma rende necessario un interscambio in Moncalieri presso la stazione, la linea 259 prosegue per Piazza Bengasi e anch'essa richiede un interscambio per

raggiungere l'Istituto, mentre la linea 431 pur essendo diretta al Majorana effettua in La Loggia solo una fermata, senza servire le altre aree del paese;

- Il percorso 2 (Nichelino via XXV aprile – Vinovo Garino/ippodromo, Vinovo centro) risulta parzialmente sovrapposta ad altre linee di TPL, che però consentono il raggiungimento dell'Istituto Majorana tramite interscambi (in alcuni casi con anche due cambi, come dalla zona dell'ippodromo di Vinovo). Fa eccezione la fermata di Vinovo centro, che è servita invece dalla linea extraurbana 431 di SADEM diretta al Majorana (molto utilizzata dagli studenti e per la quale sono già stati introdotti potenziamenti del servizio);
- Il percorso 3 (Trofarello Cambiano Santena) risulta in gran parte sovrapposto al percorso della Linea 45 GTT, che effettua servizio di linea con molteplici punti di interesse (più scuole servite) senza possibilità di un coordinamento specifico di orari con quelli della scuola Majorana e con fermata non adiacente all'Istituto. La nuova corsa permette invece l'istituzione di una "bolla" (a differenza della linea standard che appunto è utilizzata da utenza indifferenziata) e ha origine e destinazione davanti all'Istituto, con orari coordinati a quelli delle lezioni.

Con nota prot. AMP n.4846 del 21/05/2021, il Comune di Moncalieri, facendo seguito al progetto trasmesso da Linea Azzurra, ribadiva la richiesta di attivazione del servizio sperimentale per i "gruppi classe"/"bolle" dell'IIS Majorana con la predetta società, per l'ultimo periodo di attività scolastica del 2021, considerato l'interesse già espresso in precedenza nel mese di gennaio.

La Regione Piemonte ha approvato la D.G.R. 18-2698 del 29/12/2020 avente ad oggetto "Decreto legge 34/2020, articolo 200, comma 1, come integrato da ultimo dal D.L. 149/2020. Approvazione dei criteri per la finanziabilità dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale autorizzati nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

La delibera prevede che l'Agenzia della mobilità piemontese, nei confronti del soggetto affidatario, individuato nel rispetto del D.Lgs 50/2016, applichi i parametri di cui all'Allegato A (alla delibera), in cui sono riportati i parametri tecnici da tenere conto per la definizione dei corrispettivi massimi da riconoscere alle aziende di trasporto pubblico per i servizi aggiuntivi effettivamente erogati nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Sulla base di detti parametri, l'importo massimo da corrispondere per il servizio oggetto di affidamento risulta pari a complessivi € 8.640,00 oltre IVA.³

Considerati i profili di specificità dei servizi offerti dalla società Linea Azzurra SRL e l'entità dei corrispettivi stimati, si ritiene di avviare con detta società la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett a) del d.lgs 50/2016 per l'affidamento dei servizi sopra descritti, nel rispetto dei principi di cui all'art 30 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando a tale scopo la piattaforma elettronica SINTEL.

In relazione a quanto sopra, valutata la coerenza del servizio con il disposto normativo di cui alla Legge 30 dicembre 2020, n.178, all'art.1 comma 816, è possibile avviare la procedura di affidamento diretto dei servizi sopra descritti tramite la piattaforma SINTEL, definendo in € 2,977 oltre IVA il corrispettivo chilometrico massimo del servizio, determinato sulla base dei parametri definiti dalla DGR 18/2698 del 29/12/2020 con la società Linea Azzurra SRL, con sede in Via Lurisia 5,10024 Moncalieri (TO), (Codice Fiscale e Partita IVA 09501980016) per complessivi € 8.640,00 oltre IVA.

Attestazione

Si attesta ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dall'art. 1 del D.L. 168 del 12 luglio 2004 convertito in legge dalla L. 30 luglio 2004, n. 191⁴.

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stato verificato inoltre che per le prestazioni del presente affidamento non sono attivi bandi nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario ed il direttore generale ed il responsabile dell'U.O. del servizio proponente⁵ dell'Agenzia.

Applicazione

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 9.504,00 IVA compresa, impegnata a favore di Linea Azzurra SRL, con sede in Via Lurisia 5,10024 Moncalieri (TO), (Codice Fiscale e Partita IVA 09501980016), è prenotata con applicazione ai codici macroaggregati del Bilancio 2021, 2022 e 2023⁶ annualità 2021 nel seguente modo:

Importo	Codifica gestionale del PEG			classificazione D.Lgs 118/11				
	Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 9.504,00	530	92	SPESE PER CONTRATTI SERVIZIO TPL COVID19 - ANNO 2021	10	2	1	103	U.1.03.02.15.001

L'esigibilità dell'obbligazione riferita all'impegno di spesa assunto avverrà entro il 31/12/2021.

Attenzione

La decisione è assunta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)⁷ e dell'art. 37, comma 1⁸ del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 è disposto l'esonero della costituzione della garanzia definitiva stante l'esiguità del valore del servizio e la limitata durata temporale. A tale fine è richiesto un miglioramento sul prezzo in funzione dell'0,5% sul prezzo chilometrico ovvero, qualora sia richiesta l'attivazione della clausola di garanzia prevista nella DGR 18/2698 del 29/12/2020, sul valore autobus/giorno in cui è sarà applicata la clausola.

Il presente provvedimento, comportando è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria⁹.

La stipulazione del contratto avverrà mediante invio di lettera d'ordine ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a cui sarà allegata la convenzione (Allegato A) e i relativi allegati.

Agli autobus autorizzati all'effettuazione del servizio è rilasciato uno specifico documento riportante la targa del mezzo e la denominazione della linea autorizzata.

Tale documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ai sensi dell'art. 87 comma IV del D.L. 285/92 e accompagnato da copia dell'autorizzazione rilasciata per l'effettuazione del servizio.

La Società destinataria del presente provvedimento dovrà fornire tempestiva comunicazione di eventuali incidenti verificatisi, di qualsiasi episodio che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio, della sua sospensione, anche se occasionale o parziale e delle variazioni di percorso e/o orario, che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (*"Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso"*) contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8¹⁰.

CIG

Per il presente affidamento è stato richiesto e ottenuto dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) il seguente Codice Identificativo di Gara: Z0531E66D8

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 27 maggio 2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 27 maggio 2021	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Per servizio di trasporto tipo "bollabus" si intende un servizio con autobus organizzati con gruppi fissi di studenti.

³ La stima di costo è effettuata prevedendo l'utilizzo della cd. clausola di garanzia prevista nella DGR 18/2698 del 29/12/2020: "per i servizi aggiuntivi che prevedono una produzione chilometrica giornaliera (comprese le corse di ritorno) insufficiente a coprire i costi per la vestizione del turno, AMP è autorizzata a riconoscere sino ad un massimo di 100 km per i servizi urbani e 140 per quelli extraurbani sino ad un massimo di Euro 320 autobus/giorno (Iva esclusa)". Considerato il numero di giorni di servizio (9 a decorrere dal 31/05/2021) ed il numero di autobus stimati per l'esercizio (n. 3) la stima massima di costo è pari a € 8.640,00. In attuazione della citata DGR 18/2698, applicando i parametri per la definizione del corrispettivo massimo utilizzati nell'ambito del contratto di servizio di riferimento il corrispettivo chilometrico massimo sarebbe pari ad € 2,977 pari a € 1,407 €/km (compensazione relativa al contratto di servizio territorialmente rilevante) + 1,570 €/km (ricavo medio annuo/km per contratto di servizio territorialmente rilevante) assumendo il contratto di servizio territorialmente rilevante il contratto dei servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino.

⁴ "le amministrazioni pubbliche [...] utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili" oggetto delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.

⁵ Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.

⁶ Il bilancio 2021-2022-2023 è stato approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 2/2021 del 29/04/2021

⁷ d.lgs. 50/201636, art. 36, comma 2, lett. a) "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

⁸ d.lgs. 50/2016, art. 37, comma 1 "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."

⁹ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia della mobilità piemontese. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.

¹⁰ Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:

2. entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.
4. a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.

I termini per l'attuazione della misura 2.1.1. sono stati successivamente prorogati con la D.G.R. n. 69-704 del 27/09/2010, con la D.G.R. n. 64-3251 del 30/12/2011, con la D.G.R. n. 58-5180 del 28/12/2012 e, infine, con la D.G.R. n. 50-6968 del 23/12/2013 e, infine, con la D.G.R. n. 34-3543/2016 che ha parzialmente modificato la precedente D.G.R. n. 50-6968 fissando per la decorrenza del divieto di circolazione sancito dallo Stralcio di Piano della mobilità le scadenze seguenti:

- a partire dal 01/01/2016 per i veicoli Diesel pre Euro ed Euro 0;
- a partire dal 01/01/2018 per i veicoli Euro 1 e Euro 2 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato.